

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

6^a (Istruzione pubblica e belle arti)

e

7^a (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni e
Marina mercantile)

SABATO 12 DICEMBRE 1964

(4^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Provvidenze per l'edilizia scolastica »
(776-B) (Approvato dal Senato e modifica-
to dalla Camera dei deputati) (Discussio-
ne e approvazione):

PRESIDENTE . . .	Pag. 98, 100, 101, 102, 103, 104 108, 110, 116
CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	100, 101, 110
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	100, 101, 103, 108, 116
GENCO	100, 103, 104, 107, 108, 109, 110
GRANATA	101, 102, 116
LOMBARDI, relatore	98, 100, 108
RUSSO	100, 107, 108
ZANNIER	103, 116

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti:

della 6^a Commissione i senatori Baldini,
Barbaro, Donati, Granata, Limoni, Maier,
Morabito, Romagnoli Caretoni Tullia, Rus-
so, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, i senatori Bellisario, Cas-
sano e Moneti sono sostituiti, rispettivamen-
te, dai senatori Celasco, Varaldo e Molinari;

della 7^a Commissione i senatori Cor-
bellini, Crollanza, Deriu, Fabretti, Ferra-
ri Francesco, Ferrari Giacomo, Florena, Fo-
caccia, Garlato, Genco, Giancane, Guanti,
Lombardi, Martinez, Masciale, Restagno,
Spasari, Spezzano, Vergani e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci e per la pubblica istruzione Caleffi.

GUANTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze per l'edilizia scolastica » (776-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per l'edilizia scolastica », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale, ricordando alla Commissione che questo disegno di legge è stato già da noi discusso ampiamente ed è stato varato con una certa fatica. Ritorna adesso dalla Camera con degli emendamenti che il relatore ci illustrerà. Gli emendamenti hanno avuto origine dal fatto che, per una circostanza sopraggiunta dopo il nostro esame, è venuta parzialmente a mancare la copertura; quindi, a questo riguardo, si doveva fare per forza un emendamento. La Camera, dovendo rinviare al Senato il disegno di legge, ha approvato anche altre modificazioni. Però siamo tutti convinti dell'urgente necessità di rendere il disegno di legge efficace e operante e penso che finiremo per approvarlo.

LOMBARDI, relatore. Per quanto riguarda l'articolo 1, la Camera ha ritenuto di non lasciare l'espressione, in forma generica: « nonchè all'attuazione di un programma aggiuntivo », ma di aggiungere un secondo comma, che è il seguente: « Le eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamità ».

Io personalmente non ho niente in contrario ad accettare anche un tale emendamento restrittivo, dato che le somme a disposizione sono in quantità limitatissima.

All'articolo 2, si sono praticamente soppressi i punti a) e b) che erano contenuti nel progetto governativo e da noi successivamente modificati per quanto si riferisce ai termini di scadenza per le domande di riconoscimento dell'area e la presentazione della richiesta di contributo, e con l'immissione del concetto dell'approvazione automatica della scelta dell'area trascorso il termine di 45 giorni. La Camera ha ritenuto di lasciare le disposizioni attualmente in vigore, mentre ha accettato i punti di cui alle lettere c) e d). Per quanto però riguarda la lettera d), ha aggiunto la determinazione dell'area anche « nei programmi di fabbricazione », oltretutto nei piani regolatori generali e particolareggiati. I programmi di fabbricazione, per la legge urbanistica, di per sè non obbligano a indicare gli edifici pubblici, la zona e la tipologia degli edifici e le eventuali direttrici di espansione. Comunque, siccome l'emendamento aggiuntivo non dà fastidio, lo possiamo lasciare.

All'articolo 3, il primo comma è stato soppresso (del resto anche una parte della nostra Commissione era di questo parere). Il secondo comma è stato ristretto togliendo quella parte formale, in cui si dice che i progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro il termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo, « tramite l'ufficio del Genio civile, il quale è tenuto ad inviarli agli organi competenti nel termine di 15 giorni dalla ricezione ». Non si è creduto opportuno di parlare di questi termini. Io ero favorevole al testo primitivo, comunque, *pro bono pacis*, accettiamo l'emendamento soppressivo. Il terzo e il quarto comma restano invariati. Invece è stato soppresso l'ultimo comma: « Il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, provvede alla revoca del contributo in caso d'inadempienza da parte degli enti interessati »; la Camera non ha ritenuto di accettare questo drastico intervento da parte del Ministero nei confronti della concessione del contributo. Poichè la proposta è fatta dal Ministero della pubblica istruzione ma il decreto di concessione di contributo è fatto dal Ministro dei lavori pubblici.

questo dicastero poteva anche dire di no al Ministro della pubblica istruzione perchè il decreto era di sua particolare competenza. La legge innovava nel senso che fosse automatica la revoca del contributo da parte del Ministro dei lavori pubblici quando si fosse manifestata inadempienza da parte degli enti interessati. Auspichiamo che ci sia un'intesa da parte dei due ministeri per risolvere questo problema. È stata poi aggiunta una norma relativa alla destinazione dei contributi anche per l'arredamento dei locali per la direzione, per la segreteria e per gli uffici, perchè le disposizioni in merito non sono chiare e sono piuttosto restrittive ai fini della registrazione presso la Corte dei conti.

Per quanto riguarda l'articolo 4, c'è soltanto il cambiamento del titolo perchè non si parla tanto di « approvazione dei progetti », quanto di « termini per l'approvazione dei progetti », però si tolgono le parole « di cui al precedente articolo », facendo riferimento, per ragioni di chiarezza, all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

All'articolo 6 la Camera ha cambiato il titolo: « Sostituzione dei Comuni » in: « Interventi sostitutivi », ed ha ritenuto di sopprimere il secondo comma; e anche noi, nei lavori preparatori, credevamo opportuno, per semplificare, toglierlo. Quindi si rimanda tutto alla legge in vigore, salvo la precisazione del primo comma.

Nell'ultimo comma, in aggiunta alla Cassa depositi e prestiti, la Camera ha ritenuto autorizzare anche « il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni », ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive.

Per quanto si riferisce all'articolo 7, ha modificato il testo del Governo sotto due aspetti perchè ha modificato il titolo votato dal Senato: « Incremento dei fondi per l'edilizia scolastica prefabbricata » in « Incremento di fondi per la sperimentazione nell'edilizia scolastica ». È una espressione un po' strana, perchè non si può pensare che tutti i miliardi si sono spesi soltanto a sco-

po di sperimentazione. Però la Camera ha ritenuto, per suo giudizio, che il prefabbricato fosse anche un'attività di carattere strettamente sperimentale, ha inglobato il concetto sotto questa forma ed ha aggiunto lire 200 milioni sulla prima parte di spesa per l'esercizio in corso, perchè ha soppresso più avanti l'articolo che riguarda il censimento nazionale del patrimonio edilizio scolastico. Ha aggiunto inoltre un secondo comma il quale dice: « L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni saranno resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione ». Niente da obiettare.

Nell'articolo 8, la Camera ha modificato la composizione della Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso, precisando che dei sei esperti (in materia di edilizia scolastica prefabbricata) due saranno designati, uno ciascuno, rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli architetti; due designati, uno ciascuno, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia e dall'Unione delle province italiane, e due dal Consiglio nazionale delle ricerche. Si tratta di una precisazione sulla quale non c'è niente da dire.

È stato inoltre soppresso il punto 4) che aveva soltanto qualche obiezione da parte di alcuni componenti la nostra Commissione. Però, di fatto, in mancanza di un albo è bene precisare almeno la parte che si riferisce al lavoro dei costruttori. Al 5) punto è stata semplicemente tolta l'espressione « di cui al comma precedente », essendo stata soppressa per coordinamento.

L'articolo 9 è stato soppresso in quanto la Camera non ha ritenuto di autorizzare in forma così esplicita i Comuni ad utilizzare i contributi dello Stato per l'acquisto e l'installazione di edifici prefabbricati, nonchè per l'acquisizione, l'apprestamento e la sistemazione delle relative aree. Non so cosa dire, perchè dovendo poi utilizzare l'edilizia prefabbricata, debbono ricorrere agli appalti-concorsi, e non essendoci più questa norma, debbono ricorrere ad appalti provinciali.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho espresso il mio rammarico e intendo mettere a verbale che non s'intende preclusa questa possibilità.

L O M B A R D I , *relatore*. Nell'articolo 10, la Camera, modificando il titolo da « Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna non statale » in « Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna », ha creduto di ampliare l'autorizzazione della spesa data con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, aggiungendovi anche l'articolo 14 « per l'edilizia della scuola materna », anzichè « per l'edilizia della scuola materna non statale ». E detto articolo 14 è stato incluso anche nella dizione del secondo comma.

Per l'utilizzazione degli stanziamenti (articolo 11), nel secondo comma è stata tolta la parola « prefabbricata » a seguito del trattamento fatto all'articolo 7, per cui si è dovuto, più per ragioni di coordinamento, fare questa modificazione.

L'articolo 12 che riguardava il censimento nazionale del patrimonio edilizio scolastico è stato soppresso. Probabilmente non c'è stato accordo fra le parti.

L'articolo 13: « Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 », che abbiamo discusso per le restrizioni dovute, in sede di registrazione, alla Corte dei conti, è stato amputato, alla fine, di alcune parole, che sono le seguenti: « — con riguardo alle esigenze tecniche e pedagogiche e alla tipizzazione — e sulla metodologia delle rilevazioni ».

Dell'articolo 14 sono stati soppressi il primo, il quinto ed il sesto comma.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'intenzione era di sopprimerlo tutto, ma i due rappresentanti del Governo l'hanno, « in brandelli », salvato.

L O M B A R D I , *relatore*. Il secondo comma riproduce il testo originale del Governo, però non dice chi sia colui il quale deve emettere il decreto. E questa è una lacuna che pur rimane.

È stato soppresso il penultimo comma in quanto si è ritenuto che questa facilitazione fosse eccessiva; e così pure si è soppressa l'ultima parte che è conseguenziale.

Infine l'articolo 16 tratta della copertura della spesa, modificata per il fatto, come ha già detto il Presidente, della validità del fondo globale.

P R E S I D E N T E . Io ritengo che possiamo evitare la discussione generale e passare senz'altro all'esame degli articoli modificati.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorremmo raccomandare vivamente alla Commissione di varare oggi finalmente questo disegno di legge, il quale è indispensabile per iniziare immediatamente i lavori di completamento dei fabbricati già in corso di costruzione e dare inizio ai lavori per i fabbricati per i quali è già intervenuta l'approvazione. È indispensabile e è urgentissimo perchè ci sono centinaia di Comuni che aspettano questa legge per operare.

R U S S O . Le Commissioni hanno fatto del loro meglio per venire incontro a questa esigenza, che è pienamente condivisa. Credo meritino un plauso i colleghi che, lasciando i lavori dell'Assemblea, si sono qui riuniti con l'intenzione di portare a compimento questo disegno di legge.

G E N C O . Signor Presidente, a proposito dell'articolo 9, ricordo di aver dichiarato che non esiste un'edilizia prefabbricata vera e propria. Ora praticamente, dopo aver soppresso l'articolo 9, il Governo come pensa di ovviare alla soppressione? Ho sentito parlare di un ordine del giorno: in sostanza noi abbiamo approvato l'articolo 9 dopo che il senatore Bosco — che mi duole non vedere presente, — aveva espresso la sua opinione favorevole per l'edilizia prefabbricata, quando si vuol costruire in breve tempo un edificio. Ora la soppressione dell'articolo 9 è in contrasto in questa dichiarazione del senatore Bosco, per cui vorremmo sapere

dal rappresentante del Ministero dei lavori pubblici cosa ne pensa.

P R E S I D E N T E . Quando esamineremo l'articolo 9, sentiremo, in proposito, il parere dei rappresentanti del Governo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Camera dei deputati ha innanzitutto mutato il titolo del disegno di legge sostituendo a quello da noi approvato: « Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica », l'altro, più semplice: « Provvidenze per l'edilizia scolastica ».

Poichè non sorge opposizione al nuovo titolo, esso s'intende approvato

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo già da noi approvato.

Art. 1.

(Incremento di fondi per l'edilizia scolastica)

È autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per provvedere all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione, all'attuazione delle opere già programmate e non ancora iniziate, nonché all'attuazione di un programma aggiuntivo.

La Camera dei deputati ha scisso l'articolo in due commi. Do lettura del nuovo testo.

Art. 1.

(Incremento di fondi per l'edilizia scolastica)

È autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per provvedere all'integrazione dei contributi relati-

vi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione e all'attuazione delle opere già programmate ma non ancora iniziate.

Le eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamità.

Come avete udito, l'ultima frase del testo da noi approvato è stata soppressa e sostituita dal secondo comma.

G R A N A T A . Io vorrei uno schiarimento. Noi comprendiamo le ragioni che inducono il Governo a sollecitare una rapida approvazione di questo disegno di legge, ma restiamo molto perplessi di fronte alle notizie, che sono già state qui confermate, circa i limiti del finanziamento. Vorremmo qualche assicurazione in ordine alla concreta possibilità di attuazione di questo disegno di legge, considerato che già anche da parte del Governo è stata avanzata l'ipotesi di una scarsa possibilità di realizzazione di quanto la legge prevede, per mancanza di finanziamenti.

P R E S I D E N T E . Non credo si tratti di mancanza di finanziamenti. Si tratta dell'impossibilità di attingere al mercato finanziario, sul quale noi non possiamo far niente; è sperabile che la situazione migliori.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* C'è un'estensione di ricorso al finanziamento: all'articolo 6 non si parla più soltanto della Cassa depositi e prestiti, ma anche del Consorzio delle opere pubbliche e anche delle aziende di credito di diritto pubblico.

C'è quindi un ampliamento notevole per quanto concerne il ricorso al credito, che agevolerà moltissimo l'attuazione della legge. Si spera, per di più, che durante l'applicazione della legge medesima migliori anche la situazione generale.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La Cassa depositi e prestiti considera prioritarie le domande per l'edilizia scolastica e, in effetti, pare che stia agendo in questo senso.

G R A N A T A . Mi fa piacere che si riconosca finalmente la validità di un suggerimento che avevo dato in sede di prima discussione di questo disegno di legge, cioè, che la legge n. 1073 assorbisse tutte le leggi precedenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo già approvato dal Senato:

Art. 2.

(Scelta, approvazione e acquisizione dell'area)

Per quanto attiene alla scelta, all'approvazione e all'acquisizione dell'area destinata alla costruzione di edifici scolastici, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) la domanda di riconoscimento della area per l'approvazione da parte dell'apposita Commissione provinciale deve essere presentata a quest'ultima, almeno 90 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della richiesta di contributo;

b) la stessa Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento dell'area. Decorso tale termine, detta domanda si intende comunque approvata;

c) l'ingegnere capo del Genio civile, il Provveditore agli studi e il Medico provinciale possono farsi sostituire da loro delegati;

d) la determinazione dell'area nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneità nonché della dichiarazione di pubblica utilità, l'ap-

provazione dell'apposita Commissione provinciale.

Procediamo all'esame delle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, comma per comma.

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Per quanto attiene alla scelta, all'approvazione e all'acquisizione dell'area, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le seguenti integrazioni:

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera ha poi soppresso le lettere a) e b) nel testo già approvato dal Senato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione.

(È approvata).

La lettera c) del testo da noi approvato è divenuta, nel testo della Camera lettera a), senza alcuna modificazione.

Do ora lettura della lettera b) del testo approvato dalla Camera, che modifica la lettera d) del nostro testo.

b) la determinazione dell'area nei programmi di fabbricazione e nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneità nonché della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione da parte dell'apposita Commissione provinciale.

Metto ai voti la lettera b).

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo già approvato dal Senato:

Art. 3.

(Compilazione e presentazione dei progetti)

Fino a quando non sarà emanato il regolamento previsto dall'articolo 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, i progetti per le scuole medie e secondarie saranno compilati in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro.

I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione del termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo, tramite l'ufficio del Genio civile, il quale è tenuto ad inviarli agli organi competenti nel termine di 15 giorni dalla ricezione.

I progetti predisposti per edifici destinati alle cessate scuole di avviamento professionale e alle scuole d'arte, già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere riveduti e ripresentati entro quattro mesi dalla stessa data.

Tutti gli altri progetti, ove siano restituiti per eventuali modificazioni, devono essere ripresentati per l'approvazione nel termine massimo di quattro mesi dalla restituzione.

Il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, provvede alla revoca del contributo in caso di inadempienza da parte degli enti interessati.

La Camera dei deputati ha approvato la soppressione dei commi primo e quinto di questo articolo. Ha inoltre modificato il secondo comma ed aggiunto un comma finale.

GENCO. Ho la preoccupazione che la soppressione del primo comma possa determinare una lacuna legislativa per quanto concerne le norme relative alla compilazione dei progetti per le scuole medie e secondarie.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio presente in proposito che il Regolamento che dovrà disci-

plinare la materia è in corso di approvazione.

GENCO. Quanto tempo ci vorrà, secondo lei, perchè il Regolamento venga varato?

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sarà questione di poche settimane!

ZANNIER. Nel quarto comma del testo approvato dal Senato — che adesso diventerebbe comma terzo — si dice che tutti gli altri progetti, ove siano restituiti per eventuali modificazioni, devono essere ripresentati per l'approvazione nel termine massimo di quattro mesi dalla restituzione. Ci si riferisce, in sostanza, a tutti quei progetti per scuole di avviamento che, non essendo più rispondenti alle mutate esigenze previste dalla scuola media dell'obbligo, debbono essere rielaborati e ripresentati.

Ora, a me pare che il termine ristretto di quattro mesi sia senza dubbio opportuno al fine di accelerare i tempi, ma potrebbe diventare preoccupante se dovessero tardare le disposizioni relative alla nuova progettazione. Vorrei, pertanto, raccomandare all'onorevole de' Cocci di sollecitare perchè il Regolamento, che si trova da diverso tempo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, venga finalmente emanato, anche per dare ai nostri professionisti la possibilità di rendersi edotti dei nuovi criteri di progettazione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come ho già detto, il Regolamento è in corso di approvazione e quando ho precisato che sarà questione di poche settimane, ho voluto riferirmi ad un termine quanto mai prudenziale. Interverrò, comunque, perchè l'emanazione avvenga al più presto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dei commi primo e quinto.

(È approvata).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3, che è divenuto primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro il termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Nelle spese di arredamento di cui alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono comprese anche quelle relative all'arredamento dei locali per la direzione, per la segreteria e per gli uffici.

G E N C O . A mio parere l'aggiunta di questo comma è pleonastica.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il quarto comma dell'articolo 3 aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo da noi approvato:

Art. 4.

(Approvazione dei progetti)

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 della presente legge ha luogo — a seconda delle competenze — con deliberazione della Commissione provinciale, di cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla ricezione degli elaborati, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche o del Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 4 approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Termini per l'approvazione dei progetti)

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 della presente legge ha luogo — a seconda delle competenze — con deliberazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, entro trenta giorni dalla ricezione degli elaborati, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche o del Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il nuovo testo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Concessione del contributo)

La concessione del contributo è disposta con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni e con decreto del Ministro dei lavori pubblici, per le opere di importo superiore.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo già approvato dal Senato:

Art. 6.

(Sostituzione dei Comuni)

I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria,

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a4^a SEDUTA (12 dicembre 1964)

possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES). Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, autorizza con proprio decreto la sostituzione.

Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, per quanto attiene agli enti obbligati che non rientrano nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a sostituire di ufficio l'ISES alle Amministrazioni dei Comuni, contemplati nel comma precedente, qualora le Amministrazioni stesse non ottemperino a tutti gli adempimenti nel termine all'uopo prefisso dal Provveditore agli studi. Detto termine non potrà essere superiore ai quattro mesi nè inferiore a due mesi.

Per i progetti di opere di importo superiore ai 500 milioni, l'ISES ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'ISES avrà diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento. Le somme necessarie saranno annualmente stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al secondo comma del presente articolo (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti alla Cassa) e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzioni, su richiesta dell'ISES.

La Camera dei deputati ha deliberato la soppressione del secondo comma e la sostituzione dell'ultimo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione del secondo comma.

(È approvata).

Do lettura dell'ultimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti, ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al comma precedente (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti agli enti suddetti) e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzioni, su richiesta dell'ISES.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha sostituito il testo dell'articolo 7 da noi approvato.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo approvato dal Senato:

Art. 7.

*(Incremento dei fondi
per l'edilizia scolastica prefabbricata)*

I fondi stanziati per l'edilizia scolastica prefabbricata con la legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono aumentati di lire 2.200 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.200 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

*(Incremento di fondi per la sperimentazione
nell'edilizia scolastica)*

Ai fini di sperimentazione di edilizia scolastica, anche prefabbricata, sono stanziati

lire 2.400 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e lire 2.200 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni saranno resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 nel testo già approvato dal Senato:

Art. 8.

(Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata)

In ordine all'attuazione del programma di edilizia scolastica prefabbricata, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 7 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:

a) atto comprovante la piena proprietà dell'area o atto deliberativo per l'acquisizione di essa;

b) dichiarazione di idoneità dell'area ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

2) l'intervento finanziario dello Stato copre anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle opere di installazione e funzionalità degli edifici;

3) la composizione della Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso è integrata da sei esperti in materia di edilizia scolastica prefabbricata e le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei la-

vori pubblici; due dei sei esperti saranno scelti fra il personale dipendente dai due Ministeri;

4) la Commissione si pronunzia sulla qualificazione delle ditte e sui progetti esecutivi delle singole opere;

5) l'approvazione dei progetti di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;

6) l'indennità di espropriazione dell'area viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

7) la sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'ISES mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro;

8) il collaudo delle opere è eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici. Gli edifici passano in proprietà degli enti, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione;

9) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

La Camera dei deputati ha modificato i nn. 3 e 5, sopprimendo invece il n. 4.

Do lettura del nuovo testo del n. 3:

3) la Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso è integrata da sei esperti, di cui due designati, uno ciascuno, rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale dell'ordine professionale degli architetti; due designati, uno ciascuno, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione delle province italiane, e due dal Consiglio nazionale delle ricerche. Le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qua-

lifica di direttore di divisione, appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti la soppressione del n. 4.

(È approvata).

Do lettura del nuovo testo del n. 5 approvato dalla Camera dei deputati, che assume, naturalmente, il n. 4:

4) l'approvazione dei progetti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo già approvato dal Senato:

Art. 9.

(Utilizzazione di contributi trentacinquennali per l'acquisto di edifici prefabbricati)

Gli enti ai quali sia stato promesso il contributo dello Stato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive integrazioni e modificazioni, hanno facoltà di utilizzare le relative somme per l'acquisto e l'installazione di edifici prefabbricati, nonché per l'acquisizione, l'apprestamento e la sistemazione delle relative aree.

In tal caso la fornitura degli edifici dovrà avvenire per appalto-concorso tra ditte qualificate ai sensi del precedente articolo 8.

Le relative gare per importo non superiori a 500 milioni saranno giudicate da apposita Commissione istituita in ogni regione con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Detta Commissione è costituita dal Provveditore regionale alle opere pubbliche che la presiede, da un ingegnere capo del Genio civile, da un Provveditore agli studi, dai rappresentanti legali delle Amministrazioni locali interessate. I suddetti componenti la Commissione possono essere sostituiti da loro delegati. Fanno pure parte della Commissione due esperti. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche.

Le gare di appalto-concorso per opere di importo superiore a lire 500 milioni saranno giudicate dalla Commissione di cui al precedente articolo 8.

La Camera dei deputati ha deliberato la soppressione di questo articolo.

R U S S O . Presento il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni 6ª e 7ª del Senato, in sede di discussione del disegno di legge numero 776-B, invitano il Governo ad impartire opportune disposizioni affinché gli Enti ai quali sia stato promesso il contributo statale ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni e integrazioni, possano utilizzare le relative somme anche per l'acquisto e l'installazione di edifici prefabbricati e per l'acquisizione, l'apprestamento e la sistemazione delle relative aree ».

G E N C O . Credevo che lo scopo dell'articolo 9 fosse anche quello di dare un certo contributo alle industrie per l'edilizia prefabbricata che, specialmente nel Nord, sono sorte in un numero piuttosto rilevante e nelle quali sono occupati, non so se centinaia o migliaia di lavoratori. Ora, io vorrei sapere quali sono state le preoccupazioni che hanno spinto la Camera dei deputati a deliberare la soppressione di questo articolo e se l'approvazione del nostro ordi-

COMMISSIONI RIUNITE - 6ª e 7ª

4ª SEDUTA (12 dicembre 1964)

ne del giorno possa eventualmente essere sufficiente a sostituire l'articolo medesimo.

L O M B A R D I, *relatore*. Ritengo che l'ordine del giorno possa avere una efficacia limitata, perchè l'articolo 9 prevede anche una certa procedura relativamente alle gare di appalto-concorso e alla Commissione giudicatrice, che in questo caso naturalmente verrebbe soppressa.

D E ' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In Italia, senza dubbio, siamo piuttosto indietro nell'attività edilizia e dobbiamo riconoscere che le cause della crisi che si è verificata in questo settore non sono soltanto quelle congiunturali o cicliche, ma anche quelle strutturali. Il Ministero, quindi, è favorevole ad una riforma dell'attività edilizia e va incoraggiando ogni forma di industrializzazione e di prefabbricazione. C'è stato in questo senso un voto unanime dell'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e abbiamo sollecitato l'approvazione di disegni di legge che eliminano alcune anacronistiche limitazioni circa l'ampiezza degli edifici, e via dicendo.

Per quanto concerne il presente disegno di legge, l'edilizia scolastica prefabbricata era prevista negli articoli 7 e 9. La Camera dei deputati ha modificato l'articolo 7, che era limitato all'edilizia prefabbricata, estendendone l'applicazione ad ogni forma di sperimentazione di edilizia scolastica, ed ha, pertanto, soppresso l'articolo 9 perchè ha ritenuto sufficiente lo stimolo già previsto nell'articolo precedente con apposito stanziamento. Ho fatto, però, in quella sede la dichiarazione, che è stata verbalizzata e che ha ottenuto anche il consenso unanime di tutta la Commissione, che l'utilizzo dei fondi da parte dei Comuni per l'acquisto e l'installazione di edifici prefabbricati non è precluso nè impedito dalla legislazione vigente. L'articolo 9, in sostanza, conteneva una dichiarazione formale di riconoscimento e prevedeva delle agevolazioni dal punto di vista procedurale.

Devo dire che molto opportuno giunge a questo proposito il vostro ordine del gior-

no, che il Governo accetta incondizionatamente, il quale senza dubbio incoraggerà il Governo medesimo a studiare quella semplificazione prodecurale attuabile con l'emanazione di circolari, nell'ambito delle norme vigenti.

G E N C O. La dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato mi soddisfa pienamente, anche perchè risulta che non è precluso l'uso delle relative somme da parte dei Comuni per l'acquisto e l'installazione di edifici prefabbricati; prendo atto, però, con rammarico del fatto che, mentre siamo tutti a favore del decentramento, viceversa per l'edilizia prefabbricata è stata accentrata ogni competenza nell'ambito del Ministero.

R U S S O. Ringrazio il rappresentante del Governo per avere accolto il nostro ordine del giorno e mi dichiaro soddisfatto.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 9, deliberata dalla Camera dei deputati.

(*E approvata*).

La Camera dei deputati ha modificato ambedue i commi dell'articolo 10 da noi approvato.

Do lettura del testo dell'articolo 10 approvato dal Senato:

Art. 10.

(*Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna non statale*)

La spesa autorizzata con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna non statale potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna limitatamente alle opere di completamento.

I contributi, di cui all'articolo 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a4^a SEDUTA (12 dicembre 1964)

Do ora lettura del testo modificato dell'articolo, che ha assunto, nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, il n. 9:

Art. 9.

*(Utilizzazione dei contributi
per l'edilizia della scuola materna)*

La spesa autorizzata con gli articoli 14 e 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna, potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna, limitatamente alle opere di completamento.

I contributi, di cui agli articoli 14 e 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo dell'articolo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha modificato il secondo comma del nostro articolo 11.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo già approvato dal Senato:

Art. 11.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

Le somme stanziare con la presente legge e non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi.

I fondi previsti per l'edilizia prefabbricata di cui all'articolo 7, non utilizzati entro il 31 dicembre 1965, possono essere parimenti utilizzati negli esercizi successivi con l'applicazione della disposizione contenuta nel numero 9 dell'articolo 8.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 11 — che diventa articolo 10 — nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I fondi previsti per l'edilizia di cui all'articolo 7, non utilizzati entro il 31 dicembre 1965, possono essere parimenti utilizzati negli esercizi successivi con l'applicazione della disposizione contenuta nel n. 8 dell'articolo 8.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 — 10 del testo della Camera — quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12 nel testo già approvato dal Senato:

Art. 12.

*(Censimento nazionale del patrimonio
edilizio scolastico)*

Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sulle condizioni del patrimonio edilizio scolastico, per la quale potrà avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto centrale di statistica e di altri enti specializzati.

A tal fine è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964.

La Camera dei deputati ha deliberato la soppressione di questo articolo.

G E N C O . Nulla da dire sulla soppressione dell'articolo 12; raccomando, però, che si proceda ugualmente al censimento del patrimonio edilizio scolastico che a mio avviso potrebbe essere effettuato dal Ministero, senza ulteriori spese, utilizzando anche quegli insegnanti di materie tecniche, di economia domestica, di disegno ecc. che, come

COMMISSIONI RIUNITE - 6ª e 7ª

4ª SEDUTA (12 dicembre 1964)

sappiamo, sono stati parzialmente assorbiti nei provveditorati agli studi.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'articolo 12 è stato soppresso dalla Camera, con il consenso del Governo, perchè si riteneva troppo sommaria la enunciazione delle modalità di attuazione del censimento e si riteneva altresì, come è ovvio, assolutamente insufficiente la somma di 200 milioni prevista.

Il Governo si riserva di presentare un disegno di legge, a breve scadenza, per l'attuazione del censimento secondo precisi criteri e modalità.

G E N C O . Ringrazio il Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la soppressione dell'articolo 12.

(È approvata).

La Camera dei deputati ha modificato il testo dell'articolo 13 da noi approvato.

Do lettura dell'articolo 13 nel testo approvato dal Senato:

Art. 13.

(Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17)

La somma residua del fondo previsto dall'articolo 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17 e destinata al funzionamento del centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, può essere utilizzata per spese e contributi relativi a ricerche e documentazione sui sistemi di costruzione e di arredamento — con riguardo alle esigenze tecniche e pedagogiche e alla tipizzazione — e sulla metodologia delle rilevazioni.

Do ora lettura dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

(Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17)

La somma residua del fondo previsto dall'articolo 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, destinata al funzionamento del centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, può essere utilizzata per spese e contributi relativi a ricerche e documentazione sui sistemi di costruzione e di arredamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha profondamente modificato l'articolo 14 approvato dal Senato, che ha assunto, nel testo dell'altro ramo del Parlamento il n. 12.

Do lettura del testo dell'articolo 14 approvato dal Senato:

Art. 14.

(Edilizia scolastica non sovvenzionata)

Per la scelta e l'approvazione delle aree, destinate alla costruzione di scuole statali, per le quali non sia stato chiesto o non spetti alcun contributo, i Comuni e le Province sono tenuti all'osservanza delle norme dell'articolo 2 della presente legge, fatta eccezione per l'osservanza dei termini di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

Per l'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici, di cui al comma precedente, il Provveditore agli studi interessato decide su conforme parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo le rispettive competenze, previste dalla legge in materia di edilizia scolastica sovvenzionata.

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a4^a SEDUTA (12 dicembre 1964)

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

L'indennità di espropriazione delle aree, destinate alla costruzione di edifici scolastici, di cui al primo comma del presente articolo, viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530.

I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale al Provveditore agli studi competente.

Procediamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati comma per comma.

La Camera dei deputati ha innanzitutto soppresso il primo comma del nostro testo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

La Camera dei deputati ha poi sostituito il secondo comma con il seguente testo:

I progetti per la costruzione di edifici destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Province, per i quali non sia chiesto o non spetti alcun contributo, sono sottoposti al parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda della rispettiva competenza.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti tale nuovo testo.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha lasciati immutati i commi terzo e quarto del nostro testo, mentre ha soppresso gli ultimi due commi.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 12 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

L'articolo 13 del testo approvato dalla Camera è identico all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

Ne do lettura.

Art. 13.

(Disposizioni finali)

A tutti gli effetti è abrogata la ripartizione dei contributi, di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, si applicano anche a tutte le opere di edilizia scolastica.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano in vigore le norme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel testo dell'articolo 16 da noi approvato, che ha assunto nel disegno di legge dell'altro ramo del Parlamento il n. 14, è stato modificato il primo comma.

Do lettura del testo da noi approvato:

Art. 16.

(Copertura della spesa)

All'onere di 7 miliardi e 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede per lire 7 miliardi e 250 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 12 giugno 1964 concernente la maggiorazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi e per lire 150 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 12 aprile 1964, n. 189; all'onere di 12 miliardi e 200 milioni relativi all'esercizio finanziario 1965, si provvede, per 5 miliardi e 200 milioni e 7 miliardi, rispettivamente, con corrispondenti aliquote del maggior gettito derivante dall'applicazione

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a4^a SEDUTA (12 dicembre 1964)

cazione delle leggi 12 aprile 1964, n. 189, e 12 aprile 1964, n. 190.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Do lettura del primo comma dello stesso articolo nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

(Copertura della spesa)

All'onere di 7 miliardi e 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede per lire 7 miliardi e 250 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 12 giugno 1964, concernente la maggiorazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi, e per lire 150 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 12 aprile 1964, n. 189; all'onere di 12 miliardi e 200 milioni, facente carico all'esercizio 1965, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

A questo proposito, la nostra 5^a Commissione ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il primo comma dell'articolo nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Il secondo comma è identico a quello già da noi approvato.

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo, che assume il n. 14.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15, che corrisponde all'articolo 17 del testo approvato dal

Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Abbiamo esaurito l'esame degli articoli. Prima di porre in votazione il disegno di legge nel suo complesso, e concedere la parola a chi la richiederà per dichiarazione di voto, do lettura dell'intero testo del disegno di legge, quale risulta a seguito delle modificazioni testè approvate:

Art. 1.

(Incremento di fondi per l'edilizia scolastica)

È autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per provvedere all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione e all'attuazione delle opere già programmate ma non ancora iniziate.

Le eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamità.

Art. 2.

(Scelta, approvazione e acquisizione dell'area)

Per quanto attiene alla scelta, all'approvazione e all'acquisizione dell'area, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le seguenti integrazioni:

a) l'ingegnere capo del Genio civile, il Provveditore agli studi e il Medico provinciale possono farsi sostituire da loro delegati;

b) la determinazione dell'area nei programmi di fabbricazione e nei piani regola-

tori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneità nonchè della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione da parte dell'apposita Commissione provinciale.

Art. 3.

(Presentazione dei progetti)

I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro il termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo.

I progetti predisposti per edifici destinati alle cessate scuole di avviamento professionale e alle scuole d'arte, già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere riveduti e ripresentati entro quattro mesi dalla stessa data.

Tutti gli altri progetti, ove siano restituiti per eventuali modificazioni, devono essere ripresentati per l'approvazione nel termine massimo di quattro mesi dalla restituzione.

Nelle spese di arredamento di cui alle lettere *a)* e *c)* del primo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono comprese anche quelle relative all'arredamento dei locali per la direzione, per la segreteria e per gli uffici.

Art. 4.

(Termini per l'approvazione dei progetti)

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 della presente legge ha luogo — a seconda delle competenze — con deliberazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, entro trenta giorni dalla ricezione degli elaborati, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche o del Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati.

Art. 5.

(Concessione del contributo)

La concessione del contributo è disposta con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni e con decreto del Ministro dei lavori pubblici, per le opere di importo superiore.

Art. 6.

(Interventi sostitutivi)

I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria, possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES). Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, autorizza con proprio decreto la sostituzione.

Per i progetti di opere di importo superiore ai 500 milioni, l'ISES ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'ISES avrà diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento. Le somme necessarie saranno annualmente stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti, ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al comma precedente (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti agli enti

suddetti) e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzioni, su richiesta dell'ISES.

Art. 7.

(Incremento di fondi per la sperimentazione nell'edilizia scolastica)

Ai fini di sperimentazione di edilizia scolastica, anche prefabbricata, sono stanziati lire 2.400 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e lire 2.200 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni saranno resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

(Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata)

In ordine all'attuazione del programma di edilizia scolastica prefabbricata, si ap-

plicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 7 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:

a) atto comprovante la piena proprietà dell'area o atto deliberativo per l'acquisizione di essa;

b) dichiarazione di idoneità dell'area ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

2) l'intervento finanziario dello Stato copre anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle opere di installazione e funzionalità degli edifici;

3) la Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso è integrata da sei esperti, di cui due designati, uno ciascuno, rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri e dal

Consiglio nazionale dell'ordine professionale degli architetti; due designati, uno ciascuno, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione delle province italiane, e due dal Consiglio nazionale delle ricerche. Le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione, appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici;

4) l'approvazione dei progetti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;

5) l'indennità di espropriazione dell'area viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

6) la sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'ISES mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro;

7) il collaudo delle opere è eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici. Gli edifici passano in proprietà degli enti, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione;

8) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Art. 9.

(Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna)

La spesa autorizzata con gli articoli 14 e 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna, potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna, limitatamente alle opere di completamento.

I contributi, di cui agli articoli 14 e 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.

Art. 10.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

Le somme stanziare con la presente legge e non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi.

I fondi previsti per l'edilizia di cui all'articolo 7, non utilizzati entro il 31 dicembre 1965, possono essere parimenti utilizzati negli esercizi successivi con l'applicazione della disposizione contenuta nel n. 8 dell'articolo 8.

Art. 11.

*(Utilizzazione del fondo,
di cui al quarto comma dell'articolo 3
della legge 26 gennaio 1962, n. 17)*

La somma residua del fondo previsto dall'articolo 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, destinata al funzionamento del centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, può essere utilizzata per spese e contributi relativi a ricerche e documentazione sui sistemi di costruzione e di arredamento.

Art. 12.

(Edilizia scolastica non sovvenzionata)

I progetti per la costruzione di edifici destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Province, per i quali non sia chiesto o non spetti alcun contributo, sono sottoposti al parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda della rispettiva competenza.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

L'indennità di espropriazione delle aree, destinate alla costruzione di edifici scolastici, di cui al primo comma del presente articolo, viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 13.

(Disposizioni finali)

A tutti gli effetti è abrogata la ripartizione dei contributi, di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, si applicano anche a tutte le opere di edilizia scolastica.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano in vigore le norme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

(Copertura della spesa)

All'onere di 7 miliardi e 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede per lire 7 miliardi e 250 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 12 giugno 1964, concernente la maggiorazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi, e per lire 150 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 12 aprile 1964, n. 189; all'onere di 12 miliardi e 200 milioni, facente carico all'esercizio 1965, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

G R A N A T A . Prendo la parola per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso. Noi riconosciamo, signor Presidente, che alcuni degli emendamenti apportati dalla Camera al testo approvato dal Senato corrispondono a talune proposte da noi avanzate, con scarsa fortuna, in questa sede. Altri emendamenti ci lasciano, invece, notevolmente perplessi, perchè danno l'impressione di aver peggiorato, per certi aspetti, il disegno di legge.

Devo aggiungere che il disegno di legge conserva le lacune e le carenze che noi abbiamo a suo tempo rilevate in questa sede sia per quanto riguarda l'impostazione procedurale, sia per quanto si riferisce al collegamento che questo testo pretendeva di avere con la legge n. 1073, della quale avrebbe dovuto essere la necessaria integrazione.

Non posso infine non rilevare che mentre da una parte il disegno di legge si presenta come un provvedimento-ponte, non collegato ad alcuna impostazione programmatica, da un'altra parte esso può costituire un pericoloso precedente per le linee della futura programmazione circa i criteri per il finanziamento dell'edilizia scolastica.

Per tutte queste considerazioni, e senza ripetere le ragioni che hanno giustificato il nostro voto nelle sedute precedenti, io non posso che confermare l'astensione del Gruppo comunista dalla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Z A N N I E R . Nel dichiarare il mio voto favorevole al disegno di legge, desidero rivolgere una viva raccomandazione al Sottosegretario per i lavori pubblici, onorevole de' Cocci.

Nell'articolo 13, corrispondente all'articolo 15 del testo già da noi approvato, è compresa una norma che prevede l'applicazione anche a tutte le opere di edilizia scolastica delle disposizioni dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Faccio presente al Sottosegretario che l'applicazione di quelle disposizioni, secondo lo stesso articolo 10 della legge citata, è subordinata alla emanazione di apposite norme da parte del Ministero dei lavori pubblici. Ora, io non vorrei che queste norme, come è accaduto a suo tempo per la legge n. 184, non venissero emanate. Poichè ritengo che nell'articolo 13 sia la parte più importante del disegno di legge, in quanto con esso sarà possibile dare in appalto immediatamente tutte le opere già approvate con regolare decreto, desidererei che le norme per l'applicazione di questo articolo venissero emanate tempestivamente dal Ministero.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'articolo 13 richiamato dal senatore Zannier sta a cuore anche a me. La Camera l'ha approvato senza alcuna osservazione, e senz'altro il Ministero si preoccuperà che la disposizione in esso contenuta sia applicata integralmente e rapidamente anche con l'emanazione delle norme cui il senatore Zannier accennava.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione, nel suo complesso, il disegno di legge di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari